

Comune di Magliano Romano



Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocino a professionisti esterni al Comune

Indice

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Rappresentanza in giudizio
- Art. 3 - Albo dei Legali patrocinatori del Comune
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 - Formazione e aggiornamento dell'Albo
- Art. 6 – Affidamento degli incarichi
- Art. 7 – Impegni del professionista incaricato
- Art. 8– Pubblicità
- Art. 9 – Norma transitoria
- Art. 10 – Norme di rinvio
- Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attraverso cui il Comune di Magliano Romano conferisce a professionisti esterni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità secondo quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 28 e 49 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento dei servizi legali riguardanti la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, per i quali si applica integralmente il Codice dei Contratti, di cui al D. Lgs n. 36/2023.

Art. 2

(Rappresentanza in giudizio)

1. La decisione di avviare o resistere in giudizio, o di non costituirsi, è di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile nella cui materia rientra il contenzioso, che, in sede di deliberazione dell'atto di promozione o resistenza alla lite, fornirà apposita istruttoria che evidenzia le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. In casi particolari, adeguatamente motivati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), l'individuazione del legale può avvenire con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il conferimento dell'incarico di patrocinio legale dell'ente a professionista esterno, in ogni caso, è di competenza del Responsabile nella cui materia rientra il contenzioso, il quale provvede con propria determinazione e nel rispetto delle procedure, dei criteri e delle modalità fissati nel presente Regolamento.

Art. 3

(Albo dei legali patrocinatori del Comune)

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al presente Regolamento l'ente si avvale di apposito albo comunale ("*short list*"), soggetto ad aggiornamento periodico a cura del

Segretario comunale, aperto a professionisti singoli esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle autorità giudiziarie, suddiviso in sottosezioni per settori di competenza e specializzazione:

contenzioso amministrativo;

contenzioso civile;

contenzioso penale;

contenzioso tributario

2. All'interno di ogni sezione vanno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione all'albo comunale, cancellazione e decadenza)

1. Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati, singoli o facenti parte di una associazione di avvocati o di una società di avvocati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) di carattere generale:

1) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;

2) non trovarsi in stato di incompatibilità/conflitto di interesse con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostantive a contrarre con la P.A., secondo le normative vigenti in materia;

3) non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune, in proprio o per conto terzi;

4) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);

5) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

b) di carattere speciale:

1) per ogni categoria di iscrizione è richiesto il requisito di iscrizione all'Ordine professionale da almeno 2 anni, già maturato al momento dell'istanza.

2) per i giudizi innanzi alle Giurisdizioni Amministrative ed alle Corti Superiori è richiesto l'ulteriore requisito di aver svolto almeno n. 1 incarico documentabile da parte di una Amministrazione pubblica.

2. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
 - b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
 - c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi;
 - d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di iscrizione nell'Albo, laddove non si rinnovi l'interesse al mantenimento della stessa, il professionista decade dall'iscrizione al medesimo albo.

Art. 5

(Formazione e aggiornamento dell'albo)

1. La formazione dell'Albo deve essere preceduta da apposito avviso pubblico, al quale va data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente.
2. I professionisti interessati hanno l'obbligo di presentare istanza di inserimento nella "*short list*" per gli incarichi legali, senza vincoli temporali, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.
3. La formazione della "*short list*" non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione degli avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale nei termini di cui al presente Regolamento.
4. L'iscrizione del professionista nella "*short list*" non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi.
5. L'inserimento in elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed i professionisti che hanno presentato istanza saranno inclusi nelle sezioni dell'elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.
6. L'elenco avrà valore dalla data di pubblicazione.
7. L'iscrizione all'elenco non è soggetta a scadenza ed è soggetto ad aggiornamento annuale.
8. Ai fini dell'aggiornamento del medesimo elenco, il Segretario Comunale provvede ad approvare gli aggiornamenti con specifici provvedimenti, previa istruttoria, da adottarsi con cadenza almeno annuale al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6

(Affidamento degli incarichi)

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile del Servizio competente nella materia previa verifica della relativa copertura finanziaria. Tale scelta è effettuata per ambito giuridico, nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione tra gli iscritti;
- abilitazione al patrocinio per le giurisdizioni superiori;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae.

2. L'individuazione del professionista è effettuata con le modalità indicate nel seguito:

a) affidamento preceduto da una procedura comparativa tra due o più professionisti iscritti nella sezione dell'Albo di interesse, a cui viene richiesto un preventivo di spesa; l'individuazione dei professionisti da interpellare è effettuata dal Servizio competente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e rotazione, tenuto debitamente conto dei parametri forensi e delle esperienze risultanti dal curriculum vitae, ovvero dell'evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

b) affidamento diretto, senza procedura comparativa, con individuazione del professionista anche al di fuori della "short list", consentito in casi di particolare urgenza di cui deve darsi conto in sede di motivazione dell'atto di affidamento medesimo, quali, ad esempio: costituzione in giudizi amministrativi con istanza di sospensiva e/o procedimenti cautelari, ovvero per esigenze di omogeneità e/o continuità difensiva, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi stesso oggetto (ad esempio: procedimenti di impugnazione; procedure esecutive conseguenti al giudizio di merito), ovvero, ancora, nel caso di questioni che per complessità o particolare rilevanza, anche economica, necessitano una previa interlocuzione per la scelta della linea difensiva o delle azioni da intraprendersi;

c) affidamento diretto nei casi in cui il professionista incaricato per un giudizio debba azionare in *executivisi* provvedimenti giudiziari recanti condanna alle spese legali in favore dell'Ente. In tal caso, il mandato conferito al professionista è da intendersi inteso ed esteso sino alla notifica di atto di precetto senza ulteriori oneri per il Comune e fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per gli atti prodromici dell'eventuale fase esecutiva.

3. Nel caso di affidamento diretto, senza previa procedura comparativa, il provvedimento di incarico deve essere preceduto da preventivo della spesa, con compensi non superiori ai parametri medi ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, o da quello di tempo in tempo vigente.

4. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e si dovrà considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

5. Nel caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o un parere *pro-veritate*, il Responsabile del Servizio competente deve fare pervenire al Segretario comunale apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. Il Segretario comunale decide sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificato anche che vi siano le risorse disponibili nel Bilancio di previsione e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente

vigenti. Stante la peculiarità degli incarichi afferenti alla richiesta di consulenza legale, il Responsabile, ove ve ne siano i presupposti, procede all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'elenco tenuto conto della materia e delle competenze esplicitate nei curricula dei professionisti iscritti nella sottosezione di riferimento.

6. Di norma, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella eventuale fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria, ovvero nel caso in cui il Legale sia stato già incaricato per la redazione di pareri e/o assistenza stragiudiziale per le questioni dedotte in giudizio.

7. La "short list" potrà essere utilizzata nei casi di affidamento di incarichi di difesa legale di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente o dell'Amministratore, costituisce anche espressione del comune gradimento di cui al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Art. 7

(Impegni del professionista incaricato)

1. Con il conferimento dell'incarico legale il professionista incaricato si impegna a:
 - a) aggiornare l'Ente sulle attività inerenti all'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale;
 - b) richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
 - c) comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate tempestivamente anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
 - d) comunicare il probabile rischio di soccombenza nella controversia entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della procura alla lite, ovvero con cadenza periodica e, comunque, entro il 31 gennaio, sulla base dello sviluppo della controversia, in relazione all'andamento dell'istruttoria probatoria ed al verificarsi di preclusioni o decadenze;
 - e) fornire, nell'ambito dello stesso incarico e senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata nonché predisporre eventuale atto di transazione, previa autorizzazione da parte del Comune;
 - f) rendere per iscritto un parere al Comune in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Art. 8

(Pubblicità)

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune e il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'Albo, e al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente, nonché la trasmissione del medesimo avviso all'Ordine delle Province di Roma e Viterbo.
3. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.
4. L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
5. Responsabile della tenuta dell'elenco dei professionisti, nonché responsabile unico del Procedimento di formazione di detto elenco, è il Segretario comunale.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Per la predisposizione dell'Elenco di cui all'art. 5, il primo Avviso pubblico verrà redatto e pubblicato all'Albo pretorio online entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per la successiva revisione periodica si applicano le disposizioni di cui al citato art. 5.

Art. 10

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.